

# **COMUNE DI FORTE DEI MARMI**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 04/07/2013 E  
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_\_\_ DEL**

---

## Indice

<b>Art. 1</b> -	<i>Oggetto del regolamento</i>
<b>Art. 2</b> -	<i>Soggetto attivo</i>
<b>Art. 3</b> -	<i>Componenti del tributo</i>
<b>Art. 4</b> -	<i>Presupposto</i>
<b>Art. 5</b> -	<i>Soggetti passivi</i>
<b>Art. 6</b> -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
<b>Art. 7</b> -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>
<b>Art. 8</b> -	<i>Tariffa del tributo</i>
<b>Art. 9</b> -	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<b>Art. 10</b> -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
<b>Art. 11</b> -	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>
<b>Art. 12</b> -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<b>Art. 13</b> -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<b>Art. 14</b> -	<i>Obbligazione tributaria - Decorrenza del tributo</i>
<b>Art. 15</b> -	<i>Zone non servite</i>
<b>Art. 16</b> -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<b>Art. 17</b> -	<i>Riduzione per le utenze domestiche</i>
<b>Art. 18</b> -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>
<b>Art. 19</b> -	<i>Riduzioni tariffarie per particolare condizione d'uso</i>
<b>Art. 20</b> -	<i>Agevolazioni</i>
<b>Art. 21</b> -	<i>Tributo giornaliero</i>
<b>Art. 22</b> -	<i>Componente servizi del tributo - La maggiorazione</i>
<b>Art. 23</b> -	<i>Tributo provinciale</i>
<b>Art. 24</b> -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
<b>Art. 25</b> -	<i>Riscossione</i>
<b>Art. 26</b> -	<i>Funzionario responsabile</i>
<b>Art. 27</b> -	<i>Norma di rinvio</i>
<b>Art. 28</b> -	<i>Norme transitorie e finali</i>
<b>All. 1</b>	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del d.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del **tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, istituito dall'articolo 14 del d.l. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22/12/2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

**Art. 2**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**Art. 3**  
**COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.

**Art. 4**  
**PRESUPPOSTO**

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo od anche di fatto, locali od aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. La presenza di arredo, impianti od attrezzature, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica e gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione si verifica anche nel caso in cui ci sia il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

**Art. 5**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

**Art. 6**  
**LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:
  - a) locali privi di mobili, suppellettili, impianti od attrezzature e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (utenze idrica ed elettrica e fornitura di gas) per l'intero periodo dell'anno.
  - b) le superfici, ubicate in aree scoperte o locali, destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ricovero del bestiame, silos, aree di carico e scarico e simili. Per i citati locali vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana.
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o di inizio occupazione, se antecedente. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia stabilito la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza.
  - e) le unità immobiliari in stato di inagibilità, debitamente dichiarate tali anche ai fini dell'Imposta Municipale propria.
  - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.

- g) ripostigli, stenditoi, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a m. 1,50.
- h) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, e comunque non accessibili.
- i) edifici o loro parti adibiti al culto ed i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso (cori, sacrestie e simili).
- j) le parti in comune dei condomini di cui all'art. 1117 del codice civile, comma 1, numeri 1 e 3, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva.
- k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento di carburanti, controllo pressione pneumatici e simili.
- l) gli uffici comunali e gli stabili utilizzati dall'ente per fini istituzionali.
- m) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra.
- n) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati ed aree esterne coperte non chiuse da tre lati.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Art. 7**

### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<b>categoria di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Autocarrozzerie	30
Autofficine	30
Autofficine di elettrauto	30
Distributori di carburanti	10
Falegnamerie	20
Gommisti	20
Lavanderie e tintorie	10

Tipografie	30
Ambulatori medici	5

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 24 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

### **Art. 8 TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 11 del presente regolamento.

### **Art. 9 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a cm 150, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

### **Art. 10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

### **Art. 11** **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Il Comune nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;
  - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

### **Art. 12** **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. I locali e le aree con diversa destinazione d'uso, delle utenze non domestiche, vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo
3. Nel caso di attività distintamente classificate in base a quanto previsto dal comma 2, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività

prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

### **Art. 13**

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 120 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano dimorante in casa di riposo; soggetto dimorante in centro socio-educativo o istituto penitenziario; soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 24. In caso di mancata dichiarazione viene assunto quello pari a tre componenti. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
5. **Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 24. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.**
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.



7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a tre, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 24 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

#### **Art. 14**

### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA-DECORRENZA DEL TRIBUTO**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 24.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 24.

#### **Art. 15**

### **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati – Disciplinare del servizio. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:
  - a. 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1000 metri;
  - b. 45% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta è da 750 metri a 999 metri;
  - c. 25% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta è da 500 metri a 749 metri.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

#### **Art. 16**

### **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi

sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

#### **Art. 17**

#### **RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **Art. 18**

#### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sarà applicata a consuntivo una riduzione del 20% del tributo nella quota variabile relativa alla categoria di contribuzione cui appartiene l'attività. Tale riduzione si applica qualora il produttore di rifiuti dimostri, documentalmente, spese annue o rapportate su base annua, non inferiori al 30% del tributo dovuto per l'anno di riferimento.
2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio successivo.
3. La riduzione è applicata di regola a conguaglio sull'anno successivo.

#### **Art. 19**

#### **RIDUZIONI TARIFFARIE Per particolari condizioni d'uso**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 10%;
  - b. stabilimenti balneari in cui l'attività è svolta per un periodo stagionale, riduzione del 30%;**

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. (Nei casi di cui alle lettere b), del comma 1, la dichiarazione dovrà essere corredata di idonea documentazione comprovante il periodo di attività svolta nell'anno. A titolo di esempio, la documentazione da produrre consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesta il periodo in cui l'attività è stata svolta; registro dei corrispettivi; consumo utenze, ecc.).

## **Art. 20 AGEVOLAZIONI**

1. Il Comune (Giunta comunale) può determinare forme di agevolazione a favore di talune categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale.
2. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente in coerenza ai termini stabiliti per la dichiarazione di cui all'art. 24. Le modalità saranno stabilite dal Servizio Sociale.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono riconosciute nel limite del budget annualmente stabilito dall'Amministrazione e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **Art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 22.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Art. 22**

#### **COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO - LA MAGGIORAZIONE**

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune. (Per l'anno 2013 la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato è riservato allo Stato).
3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 € /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie prevista nei precedenti articoli.

#### **Art. 23**

#### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 22.

#### **Art. 24**

#### **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il *31 di gennaio* successivo all'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, sottoscritta dal soggetto obbligato, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata *a/r* o *a mezzo fax*, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax , nel caso di invio per

posta elettronica per il quale il Comune provvede a fare pervenire al contribuente il modello di iscrizione al tributo da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine indicati nel momento del ricevimento del modello di iscrizione/denuncia sottoscritto, nel caso di *PEC (posta elettronica certificata)* alla data del rapporto di ricevimento.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
  - Utenze domestiche
    - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
    - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
    - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
    - d. Numero degli occupanti i locali;
    - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
    - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
  - Utenze non domestiche
    - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, dell'attività risultante alla CC.IAA., PEC;
    - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
    - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
    - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
    - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
    - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 31 gennaio successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini di cui al precedente comma 6, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

## **Art. 25 RISCOSSIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto

corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, scadenti nel mese di aprile, giugno, agosto e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di luglio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Per l'anno 2013 il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato entro il mese di agosto, ottobre e dicembre, o in unica soluzione entro il mese di ottobre. Per il medesimo anno il pagamento della maggiorazione del tributo è effettuato in base alla misura standard pari a € 0,30 al metro quadrato, contestualmente al tributo, alla scadenza delle ultima rata del mese di dicembre.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

#### **Art. 26**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

#### **Art. 27**

#### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Art. 28**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo.

## ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI E RELATIVI COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE PER COMUNI DEL CENTRO ITALIA CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI.

Attività per comuni > 5000 abitanti		KC Coefficiente potenziale produzione		KD Coefficiente produzione Kg/m2anno	
		Parte fissa della Tariffa		Parte variabile della Tariffa	
		min	max	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	3,98	5,65
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	3,6	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	4	4,8
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	6,78	7,45
5	Stabilimenti balneari	0,45	0,67	4,11	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	3,02	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	9,95	14,67
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	7,8	10,98
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47	8,21	13,55
10	Ospedali	0,82	1,7	7,55	15,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	8,9	13,55
12	Banche ed istituti di credito	0,51	0,86	4,68	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22	8,45	11,26
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44	8,85	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	6,66	7,9
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	9,9	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	9	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	6,8	9,1
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26	8,02	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	2,93	8,2
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	4	8,1
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	29,93	90,55
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	24,6	39,8
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04	22,55	64,77
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	13,72	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	13,7	21,5
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	38,9	98,96
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	13,51	18,2
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48	6,58	32	60,5
30	Discoteche, night club	0,74	1,83	6,8	16,83



